

DISEGNO DI LEGGE

" Delega alle Province delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di veicoli eccezionali e di veicoli non eccezionali che effettuano trasporti eccezionali ".

Esaminato con parere favorevole nella seduta del 15.9.1982.

Relatore: PAOLO SALA

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri.

L'art. 10 del Codice Stradale prescriveva che le autorizzazioni per la circolazione di veicoli eccezionali o di trasporto eccezionali venissero rilasciate dagli Enti proprietari delle strade e quindi, dalle province e dai comuni, secondo le rispettive competenze, per le strade provinciali e comunali.

Tale articolo è stato modificato dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982 n. 32, il quale oltre a stabilire i criteri, le modalità e l'indennizzo per il rilascio delle autorizzazioni, ha altresì sancito che i titolari del potere autorizzatorio sono gli enti proprietari o concessionari per le strade statali, militari e le autostrade e la Regione per le strade regionali, provinciali e comunali.

Detta disposizione, tuttavia, comporterebbe per la Regione la necessità di procedere ad una ricognizione di ciascuna strada provinciale o comunale per stabilire i carichi sopportabili dai manufatti stradali ecc. ecc. - nonché l'istituzione di appositi servizi periferici, ovvero di un servizio centrale che però aumenterebbe gli oneri a carico degli operatori interessati, sia in termini economici sia in termini di tempi di rilascio.

Va infine considerato che comunque rimarrebbe la disposizione di acquisire di volta in volta il parere favorevole della Provincia o del Comune.

Per questo insieme di ragioni tecniche e funzionali, nonché per l'indirizzo generale di delegare le funzioni amministrative agli enti sub-regionali, la Giunta ha ritenuto, con il disegno di legge in argomento, di delegare il servizio di cui trattasi alle province.

La Commissione esprime parere favorevole ed invita il Consiglio, per mio tramite, a dare la propria approvazione in merito.

Bari, 30.9.1982.

Paolo Sala

#### Art. 1

La Regione Puglia delega alle Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di cui al quinto comma dell'art. 10 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38.

Le autorizzazioni di cui alla presente legge riguardano la circolazione di veicoli eccezionali come classificati dal secondo comma dell'art. 10 del citato D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nonché di veicoli non eccezionali quando siano adibiti a trasporti eccezionali secondo i criteri stabiliti nel primo comma del medesimo art. 10, su tutte le strade ricadenti nel territorio di ciascuna provincia ad eccezione delle autostrade e delle strade statali e militari.

#### Art. 2

Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al precedente art. 1 le province sono tenute ad osservare tutte le norme e le direttive all'uopo già emanate o che saranno emanate dai competenti organi dello Stato e della Regione Puglia nell'ambito delle rispettive competenze.

#### Art. 3

Le provincé trasmettono annualmente alla Regione Puglia una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative delegate con la presente legge.